

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (AI SENSI DELL'ART. 2222 C.C.)**

---

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

il COMUNE DI MANERBA DEL GARDA con sede in Piazza Garibaldi, 19 qui rappresentato dalla Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Manerba del Garda – Dott.ssa Nicoletta Saramondi, domiciliato per le funzioni presso la sede del Comune di Manerba del Garda (committente)

E

gli Avvocati Giovanni Onofri e Francesco Onofri dello Studio Legale Associato Onofri con sede legale in via Ferramola, 14 25121 BRESCIA P.I. 03252180173 (professionista)

### **PREMESSO**

- Che con deliberazione G.C. nr. 63 del 22/05/2017 la Giunta Comunale ha incaricato la responsabile dell'area amministrativa dott.ssa Nicoletta Saramondi ad attivare la procedura finalizzata ad ottenere un parere da uno Studio legale, in merito agli eventuali profili di responsabilità degli organi politici, degli amministratori e dei suoi consulenti in relazione alla messa in liquidazione della società Manerba Investimenti s.r.l. in liquidazione e la sua mancata ricapitalizzazione, ai sensi del Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma approvato con deliberazione G.C. 117 del 06/07/2009;
- che il professionista si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa per quanto richiesto;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici dell'incarico;

### **VISTI**

- ✓ il curriculum nel quale siano evidenziati:
  - i titoli posseduti
  - le esperienze di lavoro attinenti all'oggetto dell'incarico da conferire
  - titolo di studio e/o numero di iscrizione in ordini o albi;
  - la descrizione delle prestazioni e le modalità di svolgimento;
- ✓ l'onorario offerto relativo alla prestazione con espressa indicazione degli accessori di legge (compresa IVA);

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;



**SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto;
2. Il professionista si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo professionale, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio;
3. Il professionista dovrà svolgere a favore del committente le seguenti prestazioni:
  - rilasciare un parere in merito agli eventuali profili di responsabilità degli organi politici, degli amministratori e dei suoi consulenti in relazione alla avvenuta liquidazione della società Manerba Investimenti s.r.l, unipersonale e la sua mancata ricapitalizzazione (Art. 6 comma 1 lettera a) del Regolamento);
  - individuare eventuali soggetti responsabili del fallimento della società da sottoporre alla Giunta Comunale al fin di interrompere i termini di prescrizione, evitando l'eventuale rilievo di danno erariale, al quale l'Amministrazione Comunale, quale socio unico della società fallita, potrebbe venire accusata per inerzia (art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento);
4. Il professionista nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
5. Il parere dovrà essere reso entro il 30/08/2017; per ogni giorno di ritardo verranno decurtati € 50,00 sull'importo lordo offerto (Art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento); il professionista si assume la responsabilità della realizzazione dell'attività e di tutti i dati in essa contenuti (Art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento);
6. Per l'incarico in questione il committente corrisponderà al professionista il corrispettivo pari ad € 2.791,36 compresa CPA 4% ed IVA 22% (Art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento);
7. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
8. Il contratto si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
9. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.
10. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal professionista è soggetto dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.

11. Il professionista, visto l'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali.
12. I dati contenuti nel parere saranno di proprietà del Comune di Manerba del Garda con decorrenza dalla data dell'acquisizione al protocollo (Art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento);
13. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Manerba del Garda, 13/07/2017

Per il Comune di Manerba del Garda		Il Professionista
<p data-bbox="279 887 612 952">Il Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p data-bbox="311 981 619 1014">Dot.ssa Nicoletta Saramondi</p>  <p data-bbox="331 1016 686 1093"><i>Nicoletta Saramondi</i></p>		<p data-bbox="884 887 1262 920">Studio Legale Associato Onofri</p> <p data-bbox="938 949 1203 983">Avv. Giovanni Onofri</p>  <hr data-bbox="865 1041 1276 1048"/> <p data-bbox="932 1077 1206 1111">Avv. Francesco Onofri</p> 